



*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche” e, in particolare, l’articolo 10, che prevede l’istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e che il medesimo Fondo è annualmente ripartito, tra le Regioni richiedenti, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al fabbisogno indicato dalle Regioni le quali ripartiscono le somme assegnate tra i Comuni richiedenti;

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che ha abrogato l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 che prevedeva la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, che prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo tra le cui finalità è anche ricompresa l’eliminazione delle barriere architettoniche;

VISTO l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che rifinanzia il Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;

VISTO l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, che ha istituito un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante “Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, con il quale, per gli anni dal 2019 al 2033, è stata assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma complessiva di 16.101 milioni di euro;

VISTE le comunicazioni delle Regioni pervenute, ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in ordine al fabbisogno complessivo al 1° marzo 2023, quantificato complessivamente in euro 17.010.955,43;

RITENUTO di poter soddisfare il suddetto fabbisogno con le seguenti risorse disponibili nel fondo per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati:





*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- euro 15.050.970,36 a valere sulle risorse stanziare nell'anno 2023 dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- euro 1.959.985,07 a valere sulle risorse stanziare nell'anno 2024 dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui, all'articolo 5, il Sen. Matteo Salvini è stato nominato Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, articolo 5, ai sensi del quale “1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili». 3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n.55 è abrogato.”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

VISTA l'intesa rep.102 sancita, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 luglio 2023.

DECRETA

Art.1

1. Le risorse destinate all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e disponibili come indicato in premessa, sono ripartite tra le Regioni sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in conformità a quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative ed urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, sulla base delle disponibilità finanziarie annuali, provvede a trasferire le risorse, come ripartite nell'allegato A, alle singole Regioni.





*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e
il Ministro dell'economia e delle finanze*

Art.2

1. Le Regioni, destinatarie della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale per illustrare i risultati conseguiti con le risorse di cui al presente decreto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti. In particolare, la relazione riepiloga le diverse tipologie degli interventi eseguiti e contiene, altresì, il dettaglio dei costi sostenuti e delle economie conseguite di cui al successivo comma 2.
2. Nei casi in cui nel corso della realizzazione degli interventi, oggetto di domanda di contributo, dovessero verificarsi delle economie, rispetto all'importo del contributo richiesto, queste rimangono nella disponibilità della Regione per soddisfare le richieste di contributo per gli anni successivi.

Art.3

1. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze





*Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e
il Ministro dell'economia e delle finanze*

ALLEGATO A

REGIONE	Fabbisogno regionale all'1/03/2023	Ripartizione risorse disponibili nell'anno 2023	Ripartizione risorse disponibili nell'anno 2024
ABRUZZO	629.873,37	557.300,00	72.573,37
BASILICATA	0,00	0,00	0,00
CALABRIA	409.248,01	362.094,87	47.153,14
CAMPANIA	628.139,51	555.765,91	72.373,60
EMILIA ROMAGNA	2.959.135,84	2.618.187,20	340.948,64
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,00	0,00	0,00
LAZIO	1.390.000,00	1.229.845,61	160.154,39
LIGURIA	272.481,28	241.086,26	31.395,02
LOMBARDIA	4.247.060,00	3.757.718,04	489.341,96
MARCHE	916.110,48	810.557,16	105.553,32
MOLISE	65.038,11	57.544,48	7.493,63
PIEMONTE	1.311.938,27	1.160.778,07	151.160,20
PUGLIA	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	2.433.482,23	2.153.098,87	280.383,36
SICILIA	681.510,27	602.987,35	78.522,92
TOSCANA	0,00	0,00	0,00
UMBRIA	995.858,78	881.116,94	114.741,84
VALLE D'AOSTA	71.079,28	62.889,60	8.189,68
VENETO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	17.010.955,43	15.050.970,36	1.959.985,07

